

N. 117/2022 P.U.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO

Seconda sezione civile, procedure concorsuali e dell'esecuzione forzata

Il tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. Bruno Gian Pio Conca	Presidente
dott. Fuzio Luca	Giudice
dott.ssa Angela Randazzo	Giudice relatore

nel procedimento n. 117/2022 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

ANNA MARIA ZAMBONI (C.F. ZMBNMR54T41E189V), nata a Gromo (BG) il 1.12.1954, residente in Bergamo, via Gianforte Suardi n.7, rappresentata, assistita e difesa dall'avv. Silvia Mazzoleni


ha pronunciato la seguente


SENTENZA

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio.

letto il ricorso depositato in data 16.12.2022 da Anna Maria Zamboni per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale *ex* art. 27, co. 2 CCII, atteso che la ricorrente è residente in Bergamo, via Gianforte Suardi n.7 e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Bergamo;





P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII,

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Anna Maria Zamboni (C.F. ZMBNMR54T41E189V), nata a Gromo (BG) il 1.12.1954, residente in Bergamo, via Gianforte Suardi n.7;



nomina Giudice Delegato la dott.ssa Angela Randazzo;

ordina al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori, oltretché entro quindici giorni il certificato del casellario giudiziale e il certificato dei carichi pendenti ed estinti a carico della ricorrente (ove non già depositato);

assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

ordina alla ricorrente e ai terzi che li detengono di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito della ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di €1.180,00 mensili con obbligo della debitrice di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite, nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

dispone che risulti escluso dalla liquidazione, così come prospettato dalla relazione particolareggiata, il mobilio dell'abitazione in ragione dello scarso valore economico e in quanto strettamente funzionale alla vita della ricorrente;

dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di Anna Maria Zamboni;

dispone che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni della debitrice e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione



delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;

dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se la ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore alla debitrice, ai creditori e all'OCC;

dispone che la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Bergamo.

Manda alla cancelleria per la notificazione alla debitrice e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.

Bergamo, così deciso nella Camera di Consiglio dell'8 febbraio 2022.

Il giudice estensore

dott.ssa Angela Randazzo

Il Presidente
dott. Bruno Gian Pio Conca

